

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 novembre 2014, n. 0225/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione dei contributi alle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui all'articolo 100 della legge regionale 29/2005 da parte dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali.

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Regime di aiuto
- Art. 3 Imprese beneficiarie
- Art. 4 Esclusione dai benefici
- Art. 5 Iniziative finanziabili
- Art. 6 Termine e modalità di presentazione delle domande
- Art. 7 Criteri e modalità di valutazione delle domande e di concessione dei contributi da parte dei CAT
- Art. 8 Divieto di cumulo
- Art. 9 Spese ammissibili
- Art. 10 Obbligo dell'impresa beneficiaria
- Art. 11 Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro
- Art. 12 Vincolo di destinazione dei beni oggetto del contributo e persistenza dei rapporti di lavoro subordinato
- Art. 13 Rinvii
- Art. 14 Periodo di applicazione
- Art. 15 Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 102 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), di seguito denominata legge, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, anche associate tra loro, inclusi i consorzi di aziende, di seguito denominate imprese, da parte dei Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT), di cui all'articolo 85 della legge.

Art. 2
(Regime di aiuto)

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti <<de minimis>>, pubblicato in GUUE, serie L, n. 352, del 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi a una medesima impresa ovvero a una medesima impresa unica, qualora ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, non può superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti <<de minimis>> concessi a una medesima impresa ovvero a una medesima impresa unica, qualora ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare i 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti al comma 2, la concessione dell'incentivo è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante gli aiuti <<de minimis>> ricevuti dall'impresa medesima ovvero dalla medesima impresa unica, qualora ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, comprensivo dell'incentivo oggetto della domanda.

Art. 3
(Imprese beneficiarie)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, beneficiano dei contributi le imprese di cui all'articolo 1 iscritte nei registri, negli albi ovvero nei ruoli previsti per l'esercizio della relativa attività dalla normativa nazionale o regionale e operanti nei settori di attività economica come specificati con decreto del Direttore centrale competente in materia di commercio.

2. Possono presentare domanda di contributo le imprese operanti nei settori di attività economica richiamati al comma 1 che abbiano effettuato la comunicazione unica di cui all'articolo 9 del decreto - legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese) ancorché non abbiano iniziato l'attività. L'avvio dell'attività è accertato dal CAT antecedentemente alla concessione del contributo.

3. I requisiti di microimpresa, piccola e media impresa, necessari per poter accedere ai contributi, sono quelli individuati dal decreto del Presidente della Regione 29 dicembre

2005, n. 0463/Pres. (Regolamento recante <<Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale 7/2000>>).

Art. 4

(Esclusione dai benefici)

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono escluse dagli aiuti le iniziative riferite ai settori e alle tipologie di aiuto elencati nell'allegato A.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 non possono beneficiare dei contributi:

- a) le imprese di servizi iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane;
- b) le imprese che, alla data di sottoscrizione della domanda, siano in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, o siano sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria.

Art. 5

(Iniziativa finanziabili)

1. Sono ammissibili a contributo le iniziative individuate dall'articolo 100, comma 1, lettere da a) a l), della legge, di seguito elencati:

- a) investimenti in hardware e software per la creazione di siti web orientati al commercio elettronico;
- b) investimenti per l'acquisto di hardware per la creazione di un servizio di providing o hosting a supporto del commercio elettronico;
- c) investimenti in hardware e tecnologie rivolti al miglioramento dei sistemi di sicurezza della connessione alla rete Internet;
- d) investimenti per la costituzione di Secure Payment System attraverso convenzioni con istituti bancari o gestori di carte di credito o di debito;
- e) investimenti per la promozione del sito di commercio elettronico (shop-site);
- f) investimenti per corsi di formazione, al netto delle eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, controllo dei siti orientati al commercio elettronico;
- g) investimenti per la creazione di software prodotti interamente sul territorio regionale e finalizzati alla gestione del commercio elettronico;
- h) interventi relativi all'introduzione dell'HACCP e alle procedure di rintracciabilità nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;
- i) introduzione dei sistemi di qualità;
- j) collegamento con i sistemi regionali di teleinformazione e teleprenotazione regionali;

- k) interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza;
- l) acquisto di beni mobili, quali automezzi, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi;
- m) introduzione di sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, installazione di telecamere antirapina e sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e antiproiettile, acquisto casseforti, nonché interventi similari.

2. L'ammontare minimo della spesa ammissibile è pari a 3.000 euro e quello massimo a 26.000 euro, fatto salvo il limite minimo di 1.500 euro come previsto dall'articolo 100, comma 1, lettera l), della legge.

3. È fatto salvo in ogni caso il rispetto del limite <<de minimis>> fissato dal regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 6

(Termine e modalità di presentazione delle domande)

1. Ogni impresa può presentare un'unica domanda nel corso dell'anno solare, a valere esclusivamente su una delle seguenti tipologie d'intervento:

- a) commercio elettronico;
- b) introduzione dell'HACCP e procedure di rintracciabilità nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande;
- c) introduzione dei sistemi di qualità;
- d) acquisto di beni mobili;
- e) introduzione di sistemi di sicurezza;
- f) interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza.

2. Le domande di contributo sono consegnate a mano oppure spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesse per via telematica tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) alle strutture organizzate a tal fine dai CAT competenti per territorio esclusivamente nel periodo compreso tra i giorni 2 e 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e sono protocollate in ordine progressivo. Non è ammessa la presentazione contestuale ovvero la spedizione con la medesima raccomandata di più domande.

3. Le domande pervenute al di fuori del periodo di cui al comma 2 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

4. La domanda, redatta sulla base del fac-simile predisposto dal CAT ricevente, contiene l'illustrazione del programma d'investimento con la precisazione degli interventi da effettuare, il dettaglio dei costi, le finalità, gli obiettivi e i tempi di realizzazione.

5. L'impresa richiedente allega alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) attestante:

- a) di essere oppure di non essere iscritta agli Albi provinciali delle imprese artigiane. Nel caso di iscrizione agli Albi provinciali l'impresa dichiara di operare anche in uno dei settori di attività economica specificati con decreto del Direttore centrale di cui all'articolo 3, comma 1 e di richiedere il contributo esclusivamente per questa attività;
- b) di non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, o di non essere sottoposta a procedure concorsuali, quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria e che nei suoi confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- c) di rispettare il limite <<de minimis>> di cui all'articolo 2, comma 2;
- d) di possedere i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- e) di possedere i requisiti utili ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 7;
- f) di rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 11.

Art. 7

(Criteri e modalità di valutazione delle domande e di concessione dei contributi da parte dei CAT)

1. I CAT svolgono in ordine alle domande di contributo presentate un'attività istruttoria diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi dell'impresa richiedente, la tipologia del programma d'intervento e la sua coerenza con le iniziative di cui all'articolo 100, comma 1, lettere da a) a l), della legge, nonché l'ammissibilità delle spese.

2. I CAT procedono, secondo la procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000, alla valutazione comparata delle domande pervenute attribuendo alle stesse i punteggi indicati nell'allegato B.

3. I CAT provvedono all'attribuzione di ulteriore punteggio alle imprese che, a prescindere dalla tipologia di iniziativa finanziabile ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettere da a) a l), della legge si trovano in una o più delle seguenti situazioni oggettive:

- a) impresa che ha dichiarato l'inizio dell'attività alla CCIAA nei dodici mesi antecedenti la presentazione della domanda di contributo: punti 2;
- b) impresa che, in relazione all'iniziativa finanziabile per la quale ha presentato domanda di contributo, contribuisce ad aumentare l'occupazione di personale con contratto di

lavoro subordinato a tempo indeterminato il cui periodo di prova si prevede superato entro la data della rendicontazione di cui al comma 9 e il cui rapporto di lavoro subordinato persiste per almeno due anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo: punti 2 per ogni dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato fino a un massimo di 6 punti.

- c) imprese partecipanti o aderenti a un centro commerciale naturale o a un centro in via ammessi ai benefici previsti dall'articolo 2, commi 43 e seguenti, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007): punti 2.

4. In base ai punteggi attribuiti in applicazione dei parametri di cui ai commi 2 e 3, i CAT provvedono a stilare una graduatoria delle domande di contributo. A parità di punteggio costituisce criterio di priorità la data e l'ora della consegna alla struttura ricevente del CAT ovvero della spedizione della domanda. A parità di data e ora si procede a sorteggio.

5. I contributi sono concessi secondo l'ordine attribuito alle domande nella graduatoria di cui al comma 4, nei limiti dei fondi assegnati, nelle sottoelencate misure percentuali:

- a) 50% della spesa ammissibile per l'introduzione di sistemi di sicurezza;
- b) 40% della spesa ammissibile per l'introduzione di sistemi di qualità;
- c) 30% della spesa ammissibile per il commercio elettronico, l'introduzione dell'HACCP e delle procedure di rintracciabilità nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, l'acquisto di beni mobili e gli interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza.

6. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 2, la concessione è disposta sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l'impresa richiedente che risulti già beneficiaria di altri aiuti indica in termini sintetici anche qualsiasi altro aiuto <<de minimis>> ricevuto dalla medesima impresa, ovvero dalla medesima impresa unica, qualora ricorra una delle fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, nonché ogni altro aiuto ricevuto.

7. Non sono ammissibili a contributo le domande presentate dalla medesima impresa nei tre anni successivi a quello di concessione di contributo regionale per iniziative finanziabili ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettere da a) a l), della legge.

8. I contributi sono concessi ed erogati in via anticipata nel limite del 70 per cento, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa. Il valore della fideiussione è pari al 100 per cento dell'importo da erogare, maggiorato degli interessi e ha una durata di dodici mesi a decorrere dalla data di presentazione della fideiussione stessa.

9. I progetti sono completati entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione da parte del CAT dell'avvenuta concessione del contributo all'impresa, intendendosi per completamento l'integrale fornitura, messa in esercizio e pagamento dei beni e servizi ammessi a contributo. Entro il medesimo termine l'impresa provvede alla rendicontazione dell'intervento effettuato.

10. Per le tipologie di intervento previste all'articolo 6, comma 1, lettera c), il termine di cui al comma 9 può essere prorogato per una sola volta, di ulteriori sei mesi, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria.

11. L'erogazione in via definitiva del contributo avviene dopo la verifica della rendicontazione delle spese effettuate dall'impresa beneficiaria.

12. I procedimenti di cui al comma 5 sono conclusi entro il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.

13. I procedimenti di cui al comma 11 sono conclusi entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della rendicontazione delle spese.

Art. 8

(Divieto di cumulo)

1. Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici ottenuti per le medesime iniziative e aventi a oggetto le stesse spese a pena di revoca dello stesso.

Art. 9

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo per l'effettuazione delle iniziative di cui all'articolo 5.

2. Sono considerate spese ammissibili, purché regolarmente fatturate e riferite ai programmi di cui all'articolo 100, comma 1, lettere da a) a l), della legge le spese concernenti:

- a) consulenze specialistiche esterne per lo sviluppo di applicativi per la gestione delle transazioni e per la pubblicazione di informazioni commerciali sui siti web orientati al commercio elettronico;
- b) creazione di directories elettroniche, sistemi di classificazione e ricerca dei dati;
- c) costi iniziali per reti di interconnessione, per la sicurezza delle transazioni, per la firma digitale e per i sistemi di pagamento elettronico.

3. Sono finanziati unicamente beni mobili nuovi di fabbrica risultanti dal registro dei beni ammortizzabili.

4. Non è ammissibile a contributo l'acquisto di autovetture nonché, da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada.

5. Sono escluse dalle spese ammissibili:

- a) l'IVA e le spese accessorie;
- b) le spese di ordinaria manutenzione dei locali ove viene esercitata l'attività;
- c) le spese riguardanti i beni suscettibili di uso promiscuo;
- d) le spese riguardanti i beni non durevoli.

Art. 10

(Obbligo dell'impresa beneficiaria)

1. L'impresa beneficiaria comunica ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 6, con particolare riferimento a quanto indicato al comma 6, lettera c.

Art. 11

(Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi) la concessione del contributo è subordinata alla presentazione, da parte dell'impresa richiedente, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante della stessa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

2. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia già stato erogato, l'impresa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituirne l'importo comprensivo degli interessi legali.

Art. 12

(Vincolo di destinazione dei beni oggetto del contributo e persistenza dei rapporti di lavoro subordinato)

1. L'impresa beneficiaria mantiene, pena la revoca, la destinazione dei beni e dei servizi oggetto di contributo per almeno due anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo.

2. L'impresa beneficiaria rilascia al CAT, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto del vincolo di cui al comma 1.

3. L'impresa che ha beneficiato dell'ulteriore punteggio attribuito per l'aumento dell'occupazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera b), rilascia al CAT, con cadenza annuale, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la sussistenza dei rapporti di lavoro che hanno comportato detto beneficio.

Art. 13

(Rinvii)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le norme della legge regionale 7/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 14

(Periodo di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica, con riferimento alla concessione di aiuti <<de minimis>> alle imprese, nei limiti del periodo di applicazione previsto per detto regime dall'articolo 7, paragrafo 4, e dall'articolo 8 del regolamento (UE) n. 1407/2013.

Art. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(Riferito agli articoli 2, 3, 4, 5 e 7 del regolamento)

Campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013

Settori di attività e tipologie di aiuto relativi al campo di applicazione del regime de minimis ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi:

- a) aiuti a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) aiuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) aiuti a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - 1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - 2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- d) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- e) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del punto 1 opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, lo stesso si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti <<de minimis>> concessi a norma di detto regolamento.

3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 1407/2013, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in

qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

4. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1407/2013, non sono concessi aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Definizione di impresa unica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, per impresa unica s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate impresa unica.

Allegato B
(Riferito all'articolo 7, comma 2, del regolamento)

Parametri di valutazione delle domande di contributo

TIPOLOGIA INIZIATIVA	ELEMENTI DESCRITTIVI ULTERIORI RISPETTO ALLE SPECIFICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 100, COMMA 1, DELLA LEGGE	PUNTEGGIO
Articolo 100, comma 1, lettere da a) a g), e l) della legge	Progettazione e realizzazione di un sito di commercio elettronico, compreso l'acquisto di antivirus e di hardware dedicato	Punti 5
Articolo 100, comma 1, lettere h) e i), della legge	Percorso preparatorio all'introduzione dei sistemi di qualità e all'emissione del relativo certificato e interventi relativi all'introduzione dell'HACCP e alle procedure di rintracciabilità nelle aziende alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande	Punti 6
Articolo 100, comma 1, lettera k), della legge	Acquisto di beni mobili e beni mobili registrati, quali veicoli, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi	Veicoli: Punti 2 in caso di furgoni attrezzati per la vendita: Punti 1 in caso di autoveicoli destinati al solo trasporto di merce, con esclusione di quelli destinati al trasporto delle persone o a uso promiscuo. Arredi e attrezzature: Punti 3.
Articolo 100, comma 1, lettera j bis), della legge	Interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza	Ammodernamento e adeguamento immobili: Punti 1 Impianti: Punti 4 in caso di realizzazione o adeguamento di impianti alle prescrizioni della normativa di riferimento. Punti 2 altri impianti. Punti 1 da assegnarsi in più qualora gli impianti prevedano la riduzione di consumi energetici o la salvaguardia dell'ambiente
Articolo 100, comma 1, lettera l), della legge	Impianti di sicurezza, antintrusione, videosorveglianza, etc.	Punti 6